

ALLEGATO "B" AL N. 156191 DI REP. N. 24803 DI RACC.

STATUTO della CASSA "CASSA EASY WELFARE"

Articolo 1 - Costituzione e norme applicabili

È costituita come Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. cod. civ. la cassa di assistenza sanitaria denominata

"CASSA EASY WELFARE"

per il personale dipendente delle aziende ad essa associate.

La Cassa è retta dalle norme del presente statuto ("Statuto") e del suo regolamento di funzionamento ("Regolamento"), dai Piani Sanitari, dalle circolari informative ("Circolari") nonché, per quanto non previsto, se ed in quanto applicabili, dalle norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia.

Articolo 2 - Sede

La sede legale della Cassa è fissata nel Comune di Milano.

Articolo 3 - Scopo

La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni socio-sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale ("**Prestazioni**") in favore degli Assistiti, come meglio individuati nel successivo Art. 7, nonché lo scopo di promuovere iniziative utili per la salute dei beneficiari, campagne di prevenzione e promozione della salute.

La Cassa potrà gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure potrà affidare la gestione mediante convenzionamento a Compagnie di Assicurazione e/o Società di Servizi specializzate nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento. La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti dei propri Associati e Assistiti, come meglio individuati rispettivamente nei successivi Artt. 5 e 7.

Articolo 4 - Durata

La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo Art. 23.

Articolo 5 - Associati - Permanenza nella Cassa

Assumono la qualifica di "**Associati**" alla Cassa le Parti firmatarie dell'Atto Costitutivo ed i soggetti pubblici o privati, diversi dalle persone fisiche, interessati all'erogazione delle Prestazioni in favore dei propri dipendenti e i percettori di reddito di lavoro dipendente e o assimilato che presentano al Consiglio di Amministrazione

apposita richiesta di adesione che viene debitamente accolta ai sensi del successivo Art. 6.

La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 9.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della Cassa.

La partecipazione degli Associati non ha limiti temporali, ferme restando le seguenti ipotesi di cessazione.

La qualifica di Associato cessa:

- in caso di recesso, comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea per inosservanza grave delle norme statutarie e regolamentari quali ad esempio il mancato pagamento delle quote associative e dei contributi;
- per ogni eventuale ulteriore causa prevista nel Regolamento.

Articolo 6 - Modalità di associazione dell'Associato

Il soggetto interessato ad associarsi alla Cassa presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di associazione alla Cassa, e versa la quota associativa annuale, nelle modalità e secondo la procedura indicate nel Regolamento.

L'associazione alla Cassa ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso, da esercitarsi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento. L'associazione alla Cassa prevede, inoltre, il versamento annuale della quota associativa anche per le annualità successive alla prima.

La quota associativa ed i contributi, così come i diritti economici collegati al pagamento degli stessi, non possono essere restituiti e non possono essere trasmessi, se non per causa di morte, né possono essere oggetto di rivalutazione.

L'Associato, in seguito all'approvazione della richiesta di associazione, provvede ad iscrivere i propri dipendenti e percettori di reddito di lavoro dipendente e o assimilato seguendo la procedura disciplinata all'interno del Regolamento.

Articolo 7 - Assistiti

I dipendenti e i percettori di reddito di lavoro dipendente e o assimilato iscritti alla Cassa dall'Associato nonché, nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva, i componenti del rispettivo nucleo familiare (coniuge, figli e convivente more uxorio) assumono la qualifica di "Assistiti".

Gli Assistiti, a seconda delle regole contributive previste dai contratti collettivi nazionali, accordi aziendali, accordi plurisoggettivi, regolamenti aziendali o contratti individuali, effettueranno volontariamente o in via obbligatoria, in ogni caso per il tramite dell'Associato, il versamento, in favore della Cassa, dei contributi previsti per l'erogazione delle Prestazioni.

La qualifica di Assistito cessa, anche per i rispettivi componenti del nucleo familiare:

- in caso di decesso dell'Assistito;
- in caso di recesso dell'Associato, comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei termini previsti;
- in caso di risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro con l'Associato.

Gli Assistiti sono i beneficiari delle Prestazioni della Cassa.

Articolo 8 - Contribuzioni

La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento, da parte degli Associati, della quota associativa e dei contributi annuali, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento.

Articolo 9 - Organi Sociali

Gli "Organi Sociali" sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Revisore legale dei conti, ove nominato dall'Assemblea.

Articolo 10 - Assemblea: composizione e convocazioni

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cassa ed è composta dagli Associati.

Ad essa hanno diritto di partecipare, oltre agli Associati, anche i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore legale dei conti ove nominato.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto (cd. principio "una testa, un voto") e può partecipare in Assemblea personalmente, tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un delegato.

La delega, in quest'ultimo caso:

- deve essere fatta per iscritto;
- non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa;
- può essere conferita ad un altro Associato o ad un soggetto terzo, purché non rivesta la qualifica di Consigliere o Revisore legale dei conti della Cassa.

Ciascun delegato può rappresentare fino ad un massimo di 20 Associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno: (i) almeno la metà più uno degli Associati; ii) almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun avente diritto almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11 - Assemblea: competenze

Sono di competenza dell'Assemblea in seduta ordinaria le seguenti materie:

- discutere, approvare e deliberare sul Bilancio di Esercizio ed il Budget predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 19 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Revisore legale dei conti;
- approvare e/o modificare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore;
- approvare e/o modificare il Regolamento della Cassa ed il Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi generali relativi all'attività della Cassa;

- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale dei conti e sulla loro revoca;
- provvedere all'esclusione degli Associati;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea, in seduta ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea in seduta straordinaria le seguenti materie:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione della Cassa proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea, in seduta straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Assemblea: deliberazioni e verbalizzazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso sua assenza o impedimento, dal Consigliere designato dai presenti o, in caso di assenza o impedimento di tutti i Consiglieri, dal soggetto terzo designato dai presenti.

L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") resa da ciascun Associato presente alla riunione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, incaricato dal presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea**".

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione: composizione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre (3) a cinque (5) componenti ("Consiglieri"), compreso il Presidente. I Consiglieri possono essere nominati anche tra i non Associati e i non Assistiti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio (come meglio definito all'Art. 19 del presente Statuto) relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla sua sostituzione. Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto e l'Assemblea provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro, e al Revisore legale dei conti ove nominato, almeno tre giorni (3) prima della riunione. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno ventiquattro ore (24) prima della riunione. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua impossibilità o assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario, incaricato dal presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione**".

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento della Cassa e per il perseguimento dello scopo associativo.

In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie:

- nominare il Presidente, ove non nominato dall'Assemblea;
- nominare il Vice Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Cassa per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre: i) il Bilancio di Esercizio ed il Budget, di cui al successivo Art. 19, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ii) la relazione annuale sull'attività sociale ("**Relazione sulla Gestione**"), a corredo del Bilancio di Esercizio; iii) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere determinati atti o categorie di atti, conferendo nell'ambito degli stessi anche la legale rappresentanza della Cassa;

- amministrare il patrimonio della Cassa; gestire la Cassa; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- deliberare in merito al trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune e stabilire eventuali recapiti operativi della Cassa, diversi da quello della sede legale, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- stabilire le modalità di versamento e l'ammontare della quota associativa e dei contributi che devono essere versati dagli Associati e/o dagli Assistiti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile della Cassa e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione della Cassa, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati e gli Assistiti;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento della Cassa;
- assumere e licenziare il personale della Cassa fissandone il relativo trattamento economico;
- ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dagli Associati e/o dagli Assistiti, in merito alle contribuzioni e all'erogazione e gestione delle Prestazioni erogate dalla Cassa; provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento della Cassa, del Nomenclatore delle Prestazioni e dei Piani Sanitari;
- deliberare in merito all'iscrizione annuale della Cassa all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute ("**Anagrafe**");
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione della Cassa;
- stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela

legale attinenti all'operato dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

Rientra altresì tra le competenze del Consiglio di Amministrazione verificare la conformità delle richieste di adesione alla Cassa, alle previsioni di cui al presente Statuto e al Regolamento. A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà, sotto la sua costante supervisione, delegare uno o più consiglieri a firma singola e disgiunta oppure incaricare un dipendente della Cassa.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: Presidente

Il Presidente dura in carica **tre (3) esercizi** e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, e la firma sociale della Cassa. Il Presidente dirige la Cassa e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti competenze:

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento della Cassa e dei suoi allegati;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- coordinare l'attività istituzionale ed operativa ai fini del regolare funzionamento della Cassa;
- sottoscrivere i contratti di assicurazione ed i contratti di gestione operativa, amministrativa e contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere la documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione del Fondo all'Anagrafe.

Articolo 17 - Revisore legale dei conti

Ove previsto dalla legge o qualora gli Associati lo ritengano opportuno, l'Assemblea in seduta ordinaria nomina il Revisore legale dei conti ("**Revisore**").

Il Revisore, qualora nominato:

- a) deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti;
- b) esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sue s.m.i. ove applicabili;
- c) dura in carica tre esercizi;

d) è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione ("**Relazione del Revisore al Bilancio**").

Articolo 18 - Patrimonio della Cassa

Il patrimonio della Cassa è costituito da tutti i beni appartenenti alla Cassa stessa ("**Patrimonio**").

Le entrate della Cassa sono costituite:

- dalla quota associativa annuale versata a cura degli Associati all'atto dell'adesione e per ogni anno di permanenza nella Cassa, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- dalla contribuzione versata a cura degli Associati, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento;
- ogni altro provento che spetti o pervenga alla Cassa a qualsiasi titolo, sia esso versato dagli Associati e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di versamento della contribuzione, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e dei servizi accessori prestati dalla Cassa, sono disciplinate dal Regolamento con apposite norme.

La Cassa comunica agli Associati e agli Assistiti, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti chiedendone il versamento.

In caso di mancato versamento della contribuzione totale o parziale, la Cassa non garantisce il conseguimento delle Prestazioni.

La Cassa non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli Associati che cessano per qualunque motivo il loro rapporto associativo con la Cassa non possono richiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune della Cassa.

Articolo 19 - Esercizio Sociale - Bilancio di esercizio - Budget

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

i) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale precedente chiuso al 31 dicembre ("**Bilancio di Esercizio**");

e

ii) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso ("**Budget**").

Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa della Cassa, tenendo conto - ove applicabili, nello specifico contesto - delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

In particolare:

- il Bilancio di Esercizio si compone di: i) Stato Patrimoniale; ii) Rendiconto Gestionale; iii) Nota Integrativa, ed è corredato dalla iv) Relazione sulla Gestione;

- il Budget si compone del solo: i) Preventivo Economico.

Il Bilancio di Esercizio, corredato dalla Relazione sulla Gestione, deve essere messo a disposizione degli Associati almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato, ove nominato il Revisore, dalla Relazione del Revisore al Bilancio.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi.

Articolo 20 - Prestazioni

La Cassa, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche ed in regime di mutualità, provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore degli Assistiti la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

Articolo 21 - Regolamento

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa, le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri dell'Associato, Assistiti e della Cassa, i casi di cessazione della qualifica di Associato e di Assistito, ed in generale i profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Articolo 22 - Gestione Amministrativa e Liquidativa

Le attività inerenti la gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate.

Le attività inerenti la gestione, il rimborso e/o la liquidazione delle Prestazioni possono essere esternalizzate così come previsto dall'Art. 3.

Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi e liquidativi la Cassa adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio della Cassa

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento della Cassa e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'Ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

F.to RAMBALDI Federica

F.to Valerio Tacchini - Notaio